

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
13	Affari&Finanza (La Repubblica)	20/04/2020	<i>LE LEZIONI CHE ABBIAMO IMPARATO DURANTE L'EPIDEMIA (A.De Nicola)</i>	2
16	Italia Oggi Sette	20/04/2020	<i>EDIFICABILITA', CONTA IL PIANO (S.Trovato)</i>	3
Rubrica Economia				
1	La Repubblica	20/04/2020	<i>LE BASI INCERTE DEL FEDERALISMO (I.Diamanti)</i>	4
Rubrica Professionisti				
11	Il Sole 24 Ore	20/04/2020	<i>"PER LA RIPARTENZA SERVE LIQUIDITA' ALMENO FINO A FINE ANNO INCASSI GIU'"</i>	6
11	Il Sole 24 Ore	20/04/2020	<i>FASE 2, VINCE LO STUDIO IN GRADO DI FARE RETE</i>	7
13	Il Sole 24 Ore	20/04/2020	<i>GLI ORDINI ATTIVANO PROTOCOLLI E PIATTAFORME PER LE SEGNALAZIONI</i>	9
1	Corriere della Sera	20/04/2020	<i>CHI CI HA PERSO E CHI GUADAGNATO CON LE CHIUSURE (M.Gabanelli)</i>	10
33	L'Economia (Corriere della Sera)	20/04/2020	<i>PROFESSIONISTI 455.000 SOS (I.Trovato)</i>	14
Rubrica Fisco				
13	Il Sole 24 Ore	20/04/2020	<i>ILLECITI NEGLI STUDI: LA "SOFFIATA" ARRIVA VIA WEB O TELEFONO</i>	16
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Affari&Finanza (La Repubblica)	20/04/2020	<i>LA BUROCRAZIA DA RIFARE (S.Rizzo)</i>	17

L'opinione

ALESSANDRO DE NICOLA

LE LEZIONI CHE ABBIAMO IMPARATO DURANTE L'EPIDEMIA

Lo spettacolo offerto dalla politica e dalla burocrazia italiana non è stato finora edificante. Purtroppo, a fronte dell'abnegazione di singoli individui o dell'efficienza di alcune organizzazioni (si veda la rapidità con cui l'ospedale San Raffaele ha approntato un nuovo reparto di terapia intensiva grazie alla raccolta fondi iniziata dai Ferragnez) si è assistito a una fiera di pressapochismo, negligenza (i morti delle residenze per anziani sono lì, silenziosi testimoni), improvvisazione, incapacità che ha certamente contribuito all'intensità con cui il virus ha colpito il nostro Paese e alle sue conseguenze, tragiche per le vite umane perse e drammatiche per l'economia.

Ora ci apprestiamo a entrare zigzagando nella fase 2, vale a dire un lento percorso di ritorno alla normalità. In realtà, sarebbe bene che alcune lezioni, e anche sperimentazioni, che abbiamo imparato durante la pandemia non andassero sprecate e ci si avviasse verso un "new normal" non solo nei rapporti sociali.

Prendiamo l'evidente inadeguatezza del processo di approvvigionamento della Pubblica amministrazione. Finora ci si è concentrati su due aspetti, la corruzione e la spesa pubblica. Per combattere la prima si è messa in piedi l'Autorità anticorruzione e si sono inasprite le sanzioni penali, per contenere la seconda si è timidamente cercato di diminuire le stazioni appaltanti. Il codice degli appalti doveva servire a migliorare entrambi gli aspetti. Ebbene, non è andata così, ma nel corso della crisi alcuni provvedimenti dettati dall'emergenza potrebbero tornare utili.

Ad esempio, l'alluvione di Dpcm in tema di appalti pubblici contiene alcuni spunti interessanti. Per parlare di uno semplice, nel decreto Cura Italia si è stabilito che in caso di liberalità private per il settore sanitario si può procedere all'acquisto di forniture e servizi strumentali a fronteggiare

il virus tramite affidamento diretto purché l'affidamento sia conforme al motivo della donazione e non si superino certe soglie di valore. Una riforma semplice sarebbe introdurre procedure molto snelle (non necessariamente l'affidamento diretto, ma per esempio la gara a inviti) per tutte le liberalità (anche a scuole o musei) a favore di strutture pubbliche coinvolgendo anche il donatore. Sarebbe un'innovazione che incoraggerebbe molti a farsi avanti.

Molte disposizioni, inoltre, prevedono che per lavori di urgenza (ad esempio per le strutture penitenziarie) si possano derogare i limiti di valore (nel caso dei penitenziari, 200.000 euro) oltre i quali non si può procedere all'affidamento diretto salvo i limiti previsti dalla direttiva comunitaria (5.350.000 € per appalti di lavori pubblici e concessioni, 209.000 € per forniture e servizi e così via). Un'altra riforma assai semplice sarebbe quella di eliminare tutte le eccezioni più restrittive contenute nella normativa italiana e rifarsi solo alla direttiva europea in modo da allargare l'ambito delle gare semplificate.

Per stipulare contratti di acquisto di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile, sempre il decreto Cura Italia stabilisce che immediatamente dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione si possa stipulare il contratto senza aspettare i 35 giorni previsti dal Codice appalti per dare la possibilità agli altri partecipanti di ricorrere al Tar. Ebbene, ci si può chiedere tre cose. Il periodo di 35

giorni è così necessario per tutti i contratti? Anche quando necessario, non è troppo lungo? Infine in caso di impugnazione il Tar dovrebbe concedere la sospensiva alla prosecuzione dell'appalto nei soli casi di grave e irreparabile danno per la PA e prevedere come regola solo il risarcimento del danno per la parte ingiustamente esclusa. Non si vuol denegare giustizia, ma solamente evitare che in attesa che arrivi la Dea Teti passino gli anni e le infrastrutture rimangano inattuate.

Sotto questo profilo è stata recentemente avanzata la proposta da parte di alcuni studiosi di utilizzare meglio la Corte dei Conti per ottenere da essa una sorta di timbro di legalità della procedura di aggiudicazione che una volta ottenuta renda irricevibile il ricorso al Tar o, aggiungo io, possibile solo dopo un giudizio di ammissibilità con spese pesanti a carico di chi impugna senza motivo.

Infine, il Dpcm del 22 marzo ha introdotto la notifica al prefetto relativa alla prosecuzione delle attività essenziali con cui l'imprenditore informa l'autorità pubblica che, operando egli in servizi indispensabili che necessitano di presenza fisica, proseguirà l'attività secondo le normali modalità. Se la prefettura ex post accerta che la dichiarazione non è veritiera, la blocca e multa l'impresa. Orbene, non solo il silenzio-assenso dovrebbe diventare la regola del processo autorizzativo pubblico, ma si dovrebbe generalizzare lo strumento dell'interpello, già diffuso nella legislazione fiscale: spiego cosa voglio fare e le ragioni per le quali penso di poterlo fare, se la PA è d'accordo (o non risponde) posso procedere senza incertezze e ripensamenti successivi, se non lo è, proseguo a mio rischio e pericolo. Sembra una frase ormai banale che da ogni problema può nascere un'opportunità, ma siccome in Italia in genere nascono ulteriori difficoltà, se per una volta si decidesse di cambiare rotta sarebbe una svolta niente affatto banale.


L'opinione



L'alluvione di Dpcm contiene anche spunti interessanti per snellire la burocrazia e velocizzare gli acquisti e i lavori urgenti

immediatamente dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione si possa stipulare il contratto senza aspettare i 35 giorni previsti dal Codice appalti per dare la possibilità agli altri partecipanti di ricorrere al Tar. Ebbene, ci si può chiedere tre cose. Il periodo di 35

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo ha stabilito la Cassazione in merito all'assoggettamento a imposizione di un suolo

Edificabilità, conta il piano

Il vincolo idrogeologico incide sul valore del terreno

Pagina a cura di **SERGIO TROVATO**

L'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità di un terreno non esclude la sua natura edificabile e l'assoggettamento a imposizione. La natura edificabile del suolo va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune. Il vincolo idrogeologico, però, incide sulla valutazione del terreno e sul suo valore venale. Quindi, subisce una riduzione la base imponibile e l'imposta dovuta all'amministrazione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 3951 del 18 febbraio 2020.

Per la Cassazione, l'edificabilità di un'area «deve essere desunta dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune». Secondo i giudici di legittimità, «l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area». Il vincolo, però, incide «sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile».

Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 3951/2019, ha chiarito che un'area è edificabile e soggetta al pagamento dell'Ici, ma anche dell'Imu, della Tasi e dell'imposta di registro, se sussiste un vincolo d'inedificabilità che ha interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica e nonostante sia previsto un vincolo paesaggistico, che subordina l'edificabilità concreta dell'area al parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. Un vincolo temporaneo, infatti, non può avere alcuna incidenza sull'assoggettamento a imposizione del terreno. Si legge nella pronuncia che hanno sbagliato i giudici d'appello a ritenere sussistente un vincolo d'inedificabilità che aveva interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica, poiché il terreno oggetto della controversia, «era inserito in zona edificabile, né il vincolo paesaggistico, che subordinava l'edificabilità concreta dell'area, al parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, né la proroga del vincolo d'immodificabilità temporaneo, poteva incidere sull'assoggettabilità a imposizione Ici, in quanto, tali vincoli non avevano eliminato il procedimento oramai avviato di trasformazione dell'area (v. decreto assessorile - all. 2), in quanto avevano solo natura

Le definizioni

Nuovi riferimenti normativi	Articolo 1, comma 741, lettera a), legge 160/2019; articolo 36 dl 223/2006
Nozione area edificabile	Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
Nuova nozione di fabbricato e pertinenza	Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente
Precedenti riferimenti normativi	Articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992

Niente tasse sulle pertinenze accorpate

Con la legge di Bilancio 2020 sono cambiate le regole per le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Da quest'anno, infatti, le cosiddette aree pertinenziali sono soggette al pagamento dell'Imu se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l'articolo 1, comma 741, lettera a) della legge 160/2019.

Con questo intervento normativo il legislatore va oltre il principio affermato dalla Cassazione che ha riconosciuto, con limiti più o meno ampi nel corso degli ultimi anni, la non imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffiati in catasto come un unico bene.

Il citato comma 741, lettera a) della legge di Bilancio dispone che «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente».

Va precisato che la norma non ha la natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva. Per gli anni precedenti occorre fare riferimento a quanto sostenuto dalla Cassazione in ordine all'intassabilità, a certe condizioni, delle aree non accatastate unitariamente ai fabbricati.

In generale, per le pertinenze va fatto riferimento alla definizione fornita dall'articolo 817 del codice civile. Questa norma prevede che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa.

Per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell'avente diritto di creare la destinazione.

© Riproduzione riservata

conformativa della destinazione urbanistica dell'area». Le aree che risultano edificabili in base al piano regolatore, dunque, sono soggette al pagamento delle imposte locali ed erariali se i vincoli di destinazione non comportano l'inedificabilità assoluta. Fermo restando che in presenza di vincoli che gravano sull'area il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un valore dell'immobile notevolmente ridotto, poiché i vincoli d'inedificabilità assoluta, previsti nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile.

La valenza del piano regolatore generale. In effetti, per l'assoggettamento a imposizione di un terreno conta il suo inserimento nel piano regolatore adottato dal

comune in un dato momento e non hanno alcuna rilevanza la mancata approvazione dello strumento urbanistico, da parte della regione, o le modifiche che sono intervenute successivamente. E sono dovuti i tributi sia erariali che locali fino al momento in cui l'area risulti edificabile dal piano regolatore, anche se non approvato in via definitiva o modificato. Ciò che assume rilievo ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico. L'edificabilità di un terreno non è condizionata neppure dall'approvazione del Prg da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. L'articolo 36 del decreto-legge legge 223/2006 ha stabilito che un'area è da

considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

Il vincolo idrogeologico incide «sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile» del terreno

urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Va posto in rilievo che quest'ultima norma viene richiamata anche dalla legge (160/2019) che disciplina la nuova Imu. Nello specifico l'articolo 1, comma 741 richiama l'articolo 36 sopra citato per la definizione giuridica di area edificabile.

Terreni edificabili e vin-

coli urbanistici. I giudici di legittimità hanno cambiato spesso idea sulla tassazione delle aree edificabili destinate dal Prg a verde pubblico o comunque soggette a vincoli pubblici. Con l'ordinanza 10231/2018 hanno affermato che le aree destinate a spazi pubblici per parchi, giochi e sport, hanno un vincolo di destinazione che impedisce ai privati di potere edificare e, pertanto, non possono essere assoggettate al pagamento di Ici, Imu e Tasi. Nello specifico hanno sostenuto che deve «negarsi la natura edificabile delle aree, come quella del caso di specie, comprese in zona destinata dal Prg a «Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale» in quanto tale destinazione preclude ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione».

Mentre con la sentenza 19131/2007 avevano ritenuto che l'Ici fosse dovuta su un'area edificabile sottoposta a vincolo urbanistico e destinata a essere espropriata: quello che conta è il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione. Nello stesso modo si è pronunciata la Cassazione con l'ordinanza 15729/2014, laddove ha precisato che i vincoli urbanistici o paesaggistici non escludono che un'area possa essere qualificata edificabile e che sia soggetta al pagamento delle imposte locali. L'amministrazione comunale deve solo verificare se i vincoli posti dal piano regionale impediscono l'edificabilità dell'area o se le limitazioni ne riducono il valore di mercato. I piani paesaggistici regionali prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali. Anche i limiti amministrativi posti nei piani regolatori comunali non fanno venir meno il regime fiscale dei suoli edificabili.

Per esempio, i vincoli ambientali che gravano sull'area non escludono che sia assoggettata a imposizione.

Ma la presenza di vincoli ha sicuramente un'incidenza sul valore venale in comune commercio dell'area e sulla base imponibile. L'imposta va versata in misura ridotta, in quanto per quantificare il valore dell'area occorre fare riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso consentita. L'area deve essere considerata edificabile anche se qualificata «standard» e vincolata a esproprio.

© Riproduzione riservata

Mappe

Le basi incerte del federalismo

di **Ilvo Diamanti**

L'emergenza generata dal Covid sta creando tensioni fra Regioni e governo. Fin dall'inizio della crisi, a fine febbraio, quando il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha imposto la chiusura di scuole e il divieto di manifestazioni pubbliche nella provincia di Pesaro e Urbino, colpita duramente dal virus.

● a pagina 28

— “ —
Per ora le ragioni dell'autonomia e del governo centrale si bilanciano. Ma non è detto che la coesistenza possa durare
— ” —

— “ —
In Italia l'autonomia regionale è apprezzata ovunque. I motivi? Le specificità territoriali e la diffusa sfiducia verso lo Stato
— ” —



Mappe

Le basi incerte del federalismo

di Ilvo Diamanti

L'emergenza generata dal Covid sta creando tensioni fra Regioni e governo. Fin dall'inizio della crisi, a fine febbraio, quando il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha imposto la chiusura di scuole e il divieto di manifestazioni pubbliche nella provincia di Pesaro e Urbino, colpita duramente dal virus. Allora il governo e, in prima persona, il premier Conte, si affrettò a contraddire questa scelta. Per poi tornare sulle proprie decisioni, di fronte all'impatto dell'emergenza. Ma la distanza e i contrasti fra Regioni e governo si sono riproposti in seguito, sempre più frequenti. Fino a diventare quasi fratture, negli ultimi giorni. Di fronte alla prospettiva della riapertura. Prevista a partire dal prossimo 4 maggio, in alcuni settori produttivi nelle zone a minor rischio. E successivamente nelle altre. Mentre, per quel che riguarda la mobilità sociale, tutto è ancora da stabilire. Perché è difficile – impossibile – prevedere l'imprevedibile. Cioè, l'evoluzione del virus. Oltre ai tempi necessari a trovare cure e vaccini per contenerlo, se non fermarlo. Così i rapporti fra Regioni e governo si sono complicati ulteriormente. Soprattutto nelle aree dove il sistema produttivo pesa di più. Nel Nord. Soprattutto nel



Lombardo-Veneto. In Veneto, peraltro, nei prossimi mesi si voterà per rinnovare il Consiglio e il presidente. Un passaggio importante, che riguarda, inoltre, Toscana, Liguria, Marche, Campania e Puglia. Anche così si spiega l'attenzione e talora la tensione che si osserva in queste Regioni. Non tutte coinvolte, nella stessa misura, dal Covid. Il voto era previsto il prossimo maggio. Ora la data è, ovviamente, scivolata in avanti. Anche se non c'è ancora un'indicazione precisa, al proposito. L'ipotesi di spostare l'elezione in settembre, infatti, creerebbe evidenti problemi alla campagna elettorale. Che dovrebbe svolgersi in agosto. Cioè, in un periodo di ferie. Covid permettendo. Così, si fa strada l'ipotesi di votare a luglio. Anche se non è chiaro come e quando avverrà la scelta dei candidati. E, ancor più, in quali condizioni avrà luogo la campagna elettorale. E il voto...

Insomma, il futuro prossimo delle autonomie regionali dipenderà dalle decisioni del governo. Centrale. Tuttavia, l'autonomia poggia su basi istituzionali solide. Ma incerte...

Infatti, è stata sancita attraverso il referendum del 2001, quando venne confermata la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha allargato e articolato le "autonomie" e i "poteri" su più livelli territoriali. In seguito, la questione è stata riproposta in Lombardia e in Veneto attraverso un referendum consultivo, che si è svolto nell'ottobre 2017. Questa iniziativa ha registrato grande partecipazione soprattutto nel Veneto, dove ha partecipato il 57% dei cittadini. E ha

ottenuto un consenso pressoché plebiscitario.

L'autonomia regionale, comunque, è apprezzata dovunque. Infatti, se osserviamo i dati di un sondaggio condotto da Demos circa un anno fa, quasi 6 elettori su 10 considerano importante concedere "maggiore autonomia alle Regioni". Con punte massime nel Nord ed elevate nel Centro Nord. Più ridotte, ma comunque maggioritarie, nel Centro Sud e nel Sud.

I motivi di questo orientamento diffuso sono diversi.

Fra gli altri, due risultano più importanti.

Il primo riguarda il valore della specificità territoriale, coltivato e rafforzato, nel tempo. Ricordo quando

Carlo Azeglio Ciampi, allora presidente della Repubblica, sosteneva che «l'Italia è un Paese di paesi. E di città». Insomma, un Paese "unito dalle differenze territoriali".

L'altra "ragione" del consenso verso l'autonomia, fra gli italiani, riflette la sfiducia verso lo Stato. L'autonomia territoriale, in particolare regionale, è considerata, cioè, una sorta di autodifesa verso lo Stato centrale. Così, le ragioni di fiducia e di sfiducia, fra Stato e Regioni, si confrontano e si sbilanciano. Soprattutto in tempi come questi.

Durante i quali l'emergenza spinge i cittadini a raccogliersi intorno a un capo. Mettendo da parte le divisioni. Politiche e territoriali. Si spiega così il grado di fiducia espresso dagli italiani verso il premier, Giuseppe Conte, e verso il governo. Intorno al 70% (Demos per *Repubblica*, marzo 2020). Mai così alto, da molti anni. Ma la medesima tendenza si osserva nei confronti dei governatori. In particolare, verso Luca Zaia: 48%, su base nazionale. Ma oltre il 70% in Veneto (Osservatorio Nord Est di Demos, per il *Gazzettino*). Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ottiene un grado di consenso elevato, per quanto inferiore: 42. Forse perché, in parte, condiviso dal capo della Lega "Nazionale", Matteo Salvini. Che, però, in questo periodo, è solito marcare la propria appartenenza "regionale". E ripetere: «Noi lombardi». Così, in questa fase, le ragioni dell'autonomia e del governo centrale si bilanciano. Senza eccessive tensioni. Ma non è detto che la coesistenza possa durare a lungo. In particolare, se la pandemia dovesse continuare. Soprattutto dopo l'estate. Quando, in clima di campagna elettorale, le tensioni fra governo e Regioni potrebbero riaccendersi. Soprattutto nel Nord. Dove i governi regionali sono sostenuti da maggioranze di centrodestra. A guida leghista. Allora l'equilibrio fra le Regioni del Nord, il governo e lo Stato centrale potrebbe complicarsi. Perfino spezzarsi. Spingendo le Regioni all'opposizione. Fino a ridurre i "confini" tra autonomia e separazione. Tra federalismo e sovranismo regionalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista. Marina Calderone (presidente Cup)

**«Per la ripartenza serve liquidità
 Almeno fino a fine anno incassi giù»**

Un manifesto per la ripartenza economica. Sia dei professionisti che di tutte le attività produttive. Con suggerimenti, indicazioni in campo sanitario, tecnico ed economico. È la proposta a cui sta lavorando il Cup (comitato unitario professionali) insieme con la rete delle professioni tecniche, sfruttando proprio le competenze multidisciplinari al suo interno. «Sarà pronto a breve - annuncia la presidente Marina Calderone - e sarà un vero programma operativo con analisi, suggerimenti e sollecitazioni al Governo, tra cui il sostegno, necessario, alle attività professionali che non si sono mai fermate ma che hanno bisogno di aiuti ad hoc per evitare che la crisi spazzi via gli studi». Dal suo osservatorio Calderone (che guida anche i consulenti del lavoro) ha il polso della situazione su tutte le professioni ordinarie: oltre 2,3 milioni di iscritti.

Presidente Calderone, cosa chiedono le professioni ordinarie per ripartire davvero?
 Anche se la nostra produzione non si è mai fermata, non possiamo non



IMAGOECONOMICA



UN MANIFESTO

Prepariamo un documento con tutte le indicazioni mediche, tecniche ed economiche per la produzione

vedere che almeno fino alla fine dell'anno avremo una drammatica riduzione degli incassi. Quindi occorre immettere subito liquidità. I prestiti a garanzia pubblica sono un passo avanti, ma servono contributi anche a fondo perduto. Non solo: è necessario consentire alle nostre Casse di smobilizzare subito parte delle loro risorse accantonate.

Esiste una eredità positiva di questa emergenza per i professionisti?

Credo che tutti ci porteremo dietro più confidenza con metodi e protocolli di lavoro a distanza. Abbiamo anche imparato a utilizzare videoconferenze e chat per raggiungere clienti e collaboratori, con risparmi di tempo importanti. Tutti fattori che incrementeranno la produttività.

E a livello organizzativo cosa è cambiato per le professioni?

Hanno fatto tutte un passo in avanti verso la costruzione di reti, di percorsi da fare insieme. In questo assistiti dalle associazioni e dagli enti di categoria, che hanno fornito importanti strumenti tecnologici. Ad esempio Enpacl ha offerto una piattaforma per le videoconferenze che è servita a rafforzare i rapporti tra colleghi.

Quale invece è stata per voi la difficoltà più grande?

La mancanza di semplificazione delle norme e delle procedure. Dobbiamo anche investire tutti di più in tecnologia e nella banda larga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Speciale coronavirus. Per i consulenti economico-legali chat, smart working, tecnologia e più multidisciplinarietà

Fase 2, vince lo studio in grado di fare rete



Antonello Cherchi
Valeria Uva

Anche gli studi professionali, che pure non hanno mai chiuso del tutto (se non in certe zone), si preparano alla fase 2. Per quanto con le peculiarità proprie di ciascuna categoria, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai puntano sulla tecnologia: smart working e videoconferenze, che hanno consentito la prosecuzione dell'attività nel primo periodo dell'emergenza, continueranno a funzionare, sia per garantire una turnazione in sicurezza presso gli studi, sia per mantenere i contatti con i clienti. L'uso più consapevole della tecnologia è una delle eredità di questa crisi che rimarrà anche con il graduale ritorno alla normalità e rappresenterà un elemento su cui avviare un ripensamento delle professioni.

Avvocati

«Sicuramente è un'occasione - commenta Maria Masi, presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense - per emanciparsi da sistemi tradizionali di lavoro e di comunicazione». Per esempio, le video riunioni con alcuni clienti «saranno probabilmente utilizzate per ottimizzare i tempi», ma con la raccomandazione che «il rapporto tra cliente/assistito e avvocato ha natura fiduciaria ed è caratterizzato da

aspetti "empatici" non trascurabili».

Per Luigi Pansini, segretario dell'Associazione nazionale forense (Anf), «l'inizio della fase 2 sembra imminente e si renderà necessario un protocollo unico di comportamento per tutti i tribunali, altrimenti sarà il caos». È prevedibile l'adozione di soluzioni miste con attività da remoto e in studio e una turnazione delle presenze. L'emergenza sanitaria ha poi «evidenziato la fragilità dell'assetto e dell'organizzazione della professione forense»: occorre una riflessione che si concentri, tra l'altro, sulle aggregazioni e le reti professionali.

Commercialisti

Si dovrà valutare se entrare nella fase 2 converrà economicamente. Per esempio, capire se alcuni studi potranno rispettare le misure di sicurezza. «Un eventuale obbligo di sanificare gli ambienti due volte al giorno - spiega Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - può comportare, infatti, costi superiori ai benefici della riapertura».

Le videoconferenze saranno un lascito di questo periodo, così come il lavoro a distanza e la consapevolezza che di fronte a contraccolpi simili sono gli studi piccoli a soffrire di più e che, sottolinea Miani, «studi associati e processi di aggregazione pagano».

È preferibile che in questo momento lo studio non riapra ai clienti: «Se sarà necessario - afferma Maria Pia Nucera,

presidente dell'Associazione dottori commercialisti (Adc) - saremo a noi a recarci da loro». Certo, le difficoltà non mancano, come i servizi in comune: nello studio, infatti, libri e carte devono essere consultati da tutti. Nella fase 2 e pure dopo la tecnologia sarà fondamentale, «ma - prosegue Nucera - abbiamo bisogno di un aiuto statale non simbolico per i costi della transizione».

Consulenti del lavoro

Travolti dalle richieste (prima per lo smart working e poi per la cassa integrazione), i consulenti hanno gestito i picchi da remoto. «Ma non si può continuare sempre così: in molte zone d'Italia la rete non lo consente - avverte Massimo Braghin del consiglio nazionale - e per la fase 2 sarà necessario tornare in studio». Anche Braghin intravede comunque un potenziamento dello smart working per i dipendenti: «Da regolare meglio, con accordi sugli obiettivi, sulla salute e sulla sicurezza». Anche l'assetto degli studi dovrà cambiare. «Non solo per mascherine e distanze - prevede Enrico Vannicola, consulente del lavoro alla guida di Confprofessioni Lombardia -. Bisognerà misurare la temperatura e prevedere accessi separati per i clienti». Una cosa è già chiara: la necessità di fare rete tra colleghi di diverse competenze. «Nel futuro - prevede Braghin - sempre di più dovremo saper fornire assistenza a 360 gradi, la chiave sarà la specializza-

